



# **COMUNE DI PERETO**

**(PROVINCIA DI L'AQUILA)**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

ALLEGATO A ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27/07/2017

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

*ART. 1 – Oggetto, finalità ed ambito di applicazione*

*ART. 2 – Sistema sanzionatorio*

*ART. 3 – Sanzioni*

**TITOLO II  
SICUREZZA URBANA – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

*ART. 4 – Insudiciamento del suolo e dell'abitato*

*ART. 5 – Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di persone in abitazioni*

*ART. 6 – Sgombero della neve*

*ART. 7 – Sicurezza urbana*

*ART. 8 – Accattonaggio*

*ART. 9 – Divieto di consumo di sostanze alcoliche*

*ART. 10 – Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, DELL'AMBIENTE E DEL LORO USO**

*ART. 11 – Divieti*

*ART. 12 – Tutela dei pascoli e dei prati montani e collinari*

*ART. 13 – Manutenzione del verde privato*

*ART. 14 – Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi o disabitati*

*ART. 15 – Pulizia fossati*

*ART. 16 – Strade interpoderali*

**TITOLO IV  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

*ART. 17 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche*

*ART. 18 – Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante*

*ART. 19 – Divieto di campeggio – Divieto di bivacco*

**TITOLO V  
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

*ART. 20 – Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata*

*ART. 21 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo*

*ART. 22 – Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche*

*ART. 23 – Detenzione di animali che disturbano la quiete pubblica*

*ART. 24 – Attività domestiche*

*ART. 25 – Attività rumorose*

**TITOLO VI  
COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI**

*ART. 26 – Attività vietate*

**TITOLO VII  
USO DELL'ACQUA**

*ART. 27 – Uso dell'acqua*

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI**

*ART. 28 – Entrata in vigore – Abrogazioni*

*ART. 29 – Rinvio dinamico*

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il presente Regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna ulteriore specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### **ART. 2 – SISTEMA SANZIONATORIO**

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento, possono proporre ricorso amministrativo.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 689/81 è il Sindaco.
4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del presente Regolamento sono destinati al Comune di Pereto.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. e degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia Locale e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Locale e dagli altri Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale.
7. Il Sindaco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali, può attribuire a soggetti diversi dagli Agenti di Polizia Locale, in possesso delle prescritte qualificazioni, le funzioni di controllo e repressione in materia di Polizia Urbana.

### **ART. 3 – SANZIONI**

1. Fatte salve le diverse previsioni di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un

massimo di Euro 500,00, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000, ad eccezione delle ipotesi per le quali lo stesso Regolamento preveda espressamente una sanzione diversa. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689/1981, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli Agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività anche lavorativa.

5. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli Agenti accertatori all'interno dei locali adibiti anche ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente Regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'Agente ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente quanto disposto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

7. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'Agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto disposto, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

## **TITOLO II**

### **SICUREZZA URBANA – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **ART. 4 – INSUDICIAMENTO DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo.

2. Fatte salve le diverse sanzioni penali, è vietato danneggiare, deturpare, sporcare o imbrattare con scritte, disegni, affissioni, adesivi di qualsiasi tipo, anche commerciali, o macchie, il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici pubblici o privati, le opere, i monumenti, i muri in

genere, le panchine, le pensiline, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o attrezzatura o segnaletica stradale. E' altresì vietato gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini o nei corsi d'acqua, liquidi o rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.

3. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato, è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare oggetti o altre sostanze atti ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.

4. E' vietato affiggere manifesti, avvisi e ogni altro materiale non autorizzato sull'arredo urbano, sulle attrezzature tecniche di corredo della viabilità, sulla segnaletica stradale e relativi supporti, sui cassonetti e attrezzature per la raccolta e la separazione dei rifiuti, sugli edifici e sui tronchi degli alberi.

5. E' vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami degli alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici, corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminarmente autorizzazione del Comune.

6. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, chiunque lorda o imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al comma 2, o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede, anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

7. E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche. In particolar modo, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e comunque nelle aree pubbliche è vietato condurre i cani privi di guinzaglio. I conduttori devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico e devono pertanto essere muniti di paletti e sacchetti o di altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine.

8. E' vietato dar da mangiare a cani e altri animali, domestici e non, nelle strade e in altri luoghi pubblici, perché a grave nocumento del decoro cittadino e dell'igiene.

9. Le violazioni alle disposizioni previste dal presente articolo comportano sempre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui al precedente articolo 3.

#### **ART. 5 – PULIZIA, MANUTENZIONI E SICUREZZA DEGLI EDIFICI. SOVRAFFOLLAMENTO DI PERSONE IN ABITAZIONI**

1. I portici e sottoportici, i cortili, le scale, le tettoie, le inferriate, le tende, le porte, le vetrate, i serramenti e gli infissi ed ogni altra cosa degli edifici esposta alla pubblica vista devono, a cura dei proprietari o dei conduttori, essere tenuti costantemente puliti ed in buono stato di conservazione.

2. Qualora esistano ammezzati con finestre che si aprono nel sottoportico, i proprietari o i conduttori provvederanno alla pulizia del soffitto e delle pareti del sottoportico fino al livello delle suddette finestre.

3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei proprietari o dei conduttori dei locali, in modo da evitare qualsiasi pericolo e disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
4. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
5. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere ultimata entro le ore 8.00, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.
6. Entro tale orario dovranno concludersi anche le operazioni di battitura dei tappeti e la pulizia dei balconi posti sulla pubblica via con il divieto di scarico su suolo pubblico delle acque utilizzate per la pulizia, di peli, foglie, deiezioni di animali e di quant'altro capace di imbrattare la pubblica via medesima.
7. L'annaffiamento delle piante dovrà sempre essere fatto in modo da evitare lo sgocciolamento.
8. E' vietato dare alloggio nei locali ad uso abitazione ad un numero di persone superiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dalla normativa nazionale o regionale vigente, che non sia qualificabile come vera visita di cortesia. Sono esclusi i membri del nucleo familiare di 1° grado. Al momento della contestazione o della notifica del verbale di accertamento, l'Agente accertatore intima al proprietario e al conduttore di allontanare dall'immobile, entro il termine di 48 ore, le persone presenti in numero eccedente i parametri di legge. L'inosservanza all'intimazione entro il termine suddetto comporta, per il trasgressore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.
9. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari, ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo catastalmente destinati a tale uso. Al momento della contestazione, l'Agente accertatore intima al trasgressore l'allontanamento immediato dai locali. L'inosservanza all'intimazione entro il termine predetto comporta, per il trasgressore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.
10. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
11. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.
12. E' vietato svolgere, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che, in qualsiasi modo, rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
13. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre

metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

#### **ART. 6 – SGOMBERO DELLA NEVE**

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei passanti sulla strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, è fatto obbligo a tutti gli esercenti di negozi, uffici privati, laboratori e pubblici esercizi, di sgomberare dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali antistanti gli immobili di rispettiva competenza per uno spazio sufficiente ad assicurare il passaggio pedonale. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni soggetto di cui sopra è tenuto, altresì, a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

2. Il ghiaccio deve essere rimosso, a cura dei soggetti di cui al comma 1, dai luoghi di passaggio pedonale o cosparso con opportuno materiale antisdrucchiolo, ed è vietato gettare acqua o altri liquidi che ne possa causare la formazione sui marciapiedi, sui passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale. Gli stessi obbligati devono provvedere all'immediata rimozione di ogni elemento che possa arrecare pregiudizio all'incolumità degli avventori degli esercizi medesimi.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo gravano, altresì, in capo ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al relativo perimetro.

#### **ART. 7 – SICUREZZA URBANA**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della Città, pregiudicare l'igiene e la vivibilità dell'abitato.

2. In particolare è vietato:

a) bivaccare o sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, recando intralcio o disturbo;

b) sdraiarsi sulle panchine pubbliche, utilizzarle in modo improprio, impedirne l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o indumenti personali, rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio, ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;

c) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione o previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

d) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;

f) eseguire, fuori dai luoghi a ciò deputati, qualsiasi gioco con modalità tali da costituire pericolo o molestia per le cose e le persone;

g) sedersi sulle aiuole fiorite, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti o sui muretti allorché ciò possa costituire pericolo per la propria o altrui incolumità;

h) utilizzare i giochi per bambini collocati presso i parchi ad uso pubblico da parte di persone di età superiore a quella consentita;

i) abbandonare lungo le strade, sui marciapiedi o in ogni altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, rifiuti e bottiglie; è altresì vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare sul suolo e nelle acque;

l) esporre alla vista del pubblico, da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze, abiti, biancheria e simili durante lo svolgimento di manifestazioni culturali e religiose;

m) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggino monumenti, alberi o manufatti;

n) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla Polizia Locale e ad ogni altro Organo di Polizia quando richiesto;

o) senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, appiccare il fuoco a sterpaglie, erba secca, carta e affini, materiale altamente infiammabile, l'utilizzo di forni (bracieri, barbecue...) e di qualsiasi altro dispositivo in grado di generare combustione (fumi od esalazioni), in luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato allo scopo;

p) in luogo pubblico o aperto al pubblico, svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire persone, cose o animali o riparare veicoli, mobili e utensili;

q) al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo, campeggiare o sostare con caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti di qualunque genere.

3. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni a cose o persone.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 lettere m) e p) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

## **ART. 8 – ACCATTONAGGIO**

1. E' vietata la richiesta di elemosina sulle aree pubbliche od aperte al pubblico.

2. In tutto il territorio comunale è vietato chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con minori e/o animali al seguito.

3. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste, dietro richiesta di elemosina, nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

## **ART. 9 – DIVIETO DI CONSUMO E VENDITA DI SOSTANTE ALCOLICHE**

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico – artistico – culturale della città, salvo che il fatto non costituisca illecito penale o altro illecito amministrativo, è vietato:

a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;

b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;

c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.

2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1, lett. b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00, eccetto la violazione di cui al comma 3 che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00.

#### **ART. 10 – DIVIETO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE**

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV – dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.

3. Secondo i principi della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione viene ridotta a Euro 100,00 nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi, entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la potestà genitoriale.

4. I proventi delle sanzioni amministrative derivati dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, DELL'AMBIENTE E DEL LORO USO**

#### **ART. 11 – DIVIETI**

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:

- a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
- b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento;
- c) l'introduzione di veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano fatto salvo nei percorsi appositamente dedicati.

2. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati durante l'orario di chiusura.

3. Nelle piazze e spazi pubblici è vietato il gioco del pallone con forme e modalità di svolgimento tali che possano creare danno a persone o cose. Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato. Sono esclusi dal divieto i giochi effettuati dai bambini accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano vigilanza, tramite l'utilizzo del pallone che per peso o consistenza sia oggettivamente inoffensivo e/o idoneo a produrre danno a cose o persone.

4. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione, l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

## **ART. 12 – TUTELA DEI PASCOLI E DEI PRATI MONTANI E COLLINARI E DEL VERDE COMUNALE**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti comunali in materia di beni demaniali e patrimoniali, ad eccezione dei soggetti autorizzati e degli eventuali mezzi, su tutto il territorio comunale è vietato:

- a. il transito e la sosta sul manto erboso a ogni tipo di veicolo a motore;
- b. il transito su sentieri montani e collinari a moto e fuoristrada;
- c. il Disturbo della quiete del bestiame al pascolo;
- d. Cogliere piante, fiori o arbusti appartenenti a specie protette;
- e. il Taglio non autorizzato previamente dall'Amministrazione Comunale di alberi o piante verdi o secche;
- f. Il campeggio non autorizzato.

2. Alla violazione di ciascuna delle disposizioni del presente articolo, fatte salve le diverse disposizioni di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00.

## **ART. 13 – MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO**

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:

- a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semafori, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica;

- b) curare che gli alberi ed i loro rami non raggiungano altezze o lunghezze tali da pregiudicare, anche a causa di fenomeni atmosferici avversi, pericolo alla incolumità pubblica intendendosi per tale la sicurezza di ogni persona o animale che possa riceverne danno nelle vicinanze o in prossimità. In particolare i proprietari dovranno adottare ogni manutenzione agli alberi che per specie sono d'alto fusto o abbiano radici non consone ad assicurarne la stabilità nei terreni urbani;
- c) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento;
2. È proibito accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna, fieno o da qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile.
3. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie e delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.

#### **ART. 14 – PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E AZIONI DI SALVAGUARDIA DEGLI IMMOBILI DISMESSI O DISABITATI**

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro e di igiene tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti, l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione.
3. Tutti i proprietari e i conduttori di terreni e giardini ubicati sul territorio comunale sono obbligati a mantenere un'adeguata e costante pulizia del terreno mediante sfalcio dell'erba, potatura di siepi e taglio dei rami, nonché la corretta manutenzione e monitoraggio degli alberi al fine di prevenire la caduta degli stessi o dei rami nell'eventualità di eventi atmosferici importanti, a tutela della pubblica incolumità.
4. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono porre in atto, oltre alle misure dei precedenti commi, le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione dell'immobile da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 4, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 3 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

#### **ART. 15 – PULIZIA FOSSATI**

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti Istituzionali competenti, gli utilizzatori o i proprietari dei fondi o dei terreni prospicienti i corsi d'acqua hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura

riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

#### **ART. 16 – STRADE INTERPODERALI**

1. Tenuto conto degli obblighi in capo ai Soggetti istituzionali competenti, gli utilizzatori e i proprietari di terreni agricoli prospicienti le strade e le vie comunali interpoderali hanno l'obbligo di mantenere la confinante strada o via interpoderale costantemente libera da eventuali rami, arbusti, sterpaglie varie che possano in qualche modo ostacolare o recare danno al normale flusso della circolazione delle persone e dei mezzi agricoli.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica entro un termine non superiore 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

### **TITOLO IV**

#### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

##### **ART. 17 – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata nell'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

##### **ART. 18 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE**

1. Il commercio su aree pubbliche è regolamentato dal D.Lgs 31.03.1998 n. 114 ed è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate, con i limiti e le modalità per esso stabiliti dalla L.R. 30 agosto 2016 n. 30.

##### **ART. 19 – DIVIETO DI CAMPEGGIO – DIVIETO DI BIVACCO**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate o di quelle aree temporaneamente autorizzate.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con carriaggi abitativi, con veicoli, tende baracche o altri ripari di fortuna.

### **TITOLO V**

#### **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

##### **ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in paese.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e Regionali, nonché nei Regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

#### **ART. 21 – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO**

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori che possano recare disturbo ai vicini, oltre la soglia di normale tollerabilità. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone.
3. Il Sindaco, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o di sicurezza urbana.

#### **ART. 22 – RUMORI E SCHIAMAZZI PER LE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE**

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

#### **ART. 23 – DETENZIONE DI ANIMALI CHE DISTURBANO LA QUIETE PUBBLICA**

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.
2. Nel caso sopradetto, gli Agenti di Polizia Urbana, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno a porre l'animale che abbia dato luogo all'infrazione in condizione di non disturbare la quiete pubblica o ad allontanarlo.

#### **ART. 24 – ATTIVITÀ DOMESTICHE**

1. Tutte le attività domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi.

2. Fatti salvi i divieti di cui al comma precedente, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione sugli argini, sulle aree golenali, sulle aree verdi attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.

3. Lo spargimento di stallatico o liquame di origine animale, per la concimazione del terreno ad uso agricolo od orticolo, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.

#### **ART. 25 – ATTIVITÀ RUMOROSE**

1. Salvo quanto già previsto da altra normativa che disciplina le attività rumorose è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.

### **TITOLO VI**

#### **COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

#### **ART. 26 – ATTIVITÀ VIETATE**

1. Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli è vietato offrire servizi di: ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.

2. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori o materiali, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori su tutto il territorio comunale.

3. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

### **TITOLO VII**

#### **USO DELL'ACQUA**

#### **ART. 27 – USO DELL'ACQUA**

1. E' vietato ogni uso dell'acqua senza gli accorgimenti atti ad evitarne lo spreco. Chiunque utilizzi la risorsa idrica pubblica o privata deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari alla eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi. In particolare debbono provvedere a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare perdite anche occulte.

2. E' vietato fare scorrere continuamente l'acqua dagli impianti senza farne effettivo e necessario uso.

3. Nel periodo estivo, dal 15 giugno al 30 settembre, fatti salvi provvedimenti contingibili ed urgenti, è vietato l'uso dell'acqua potabile per utilizzo extradomestico ed, in particolare, per l'annaffiatura di orti e giardini, lavaggi di autoveicoli e lavaggi di piazzali o vialetti. E' altresì vietato l'uso dell'acqua per il riempimento di piscine.

4. E' sempre vietato utilizzare o prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche per scopi diversi da quelli potabili (quali, ad esempio, l'annaffiatura di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e il lavaggio di piazzali o vialetti).

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE -ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali.
- b) lo Statuto Comunale.
- c) gli altri Regolamenti comunali in quanto applicabili.
- d) gli usi e consuetudini locali.

#### **ART. 29 – RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.